

CONFRATTI - CONVENZIONE  
REPERTORIO N. 46300/2025  
Prot. N. 138538 DEL 17/07/2025

Allegato delibera nr. 605 del 04/07/2025

**Accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. – Padova e l'Università degli Studi di Padova per la disciplina degli incarichi esterni richiesti da professori e ricercatori universitari in convenzione**

**Tra**

**Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.**, con sede legale in Padova, Via Gattamelata, 64 - C.F./P.I. 04074560287, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nel prosieguo del presente atto indicata anche come "Ente"

**E**

**Università degli Studi di Padova**, con sede legale in Padova, Via 8 Febbraio, 2, C. F. 80006480281, in persona della Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Daniela Mapeili, nel prosieguo del presente atto indicata anche come "Università" o "Ateneo"

congiuntamente indicate come "Parti"

**PREMESSO CHE**

- a) Il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 e il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, hanno inserito la terza missione tra le attività istituzionali delle Università, la cui valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione periodica da trasmettere annualmente al MIUR. Tra gli indicatori monitorati dall'ANVUR sono previsti in particolare le attività di divulgazione scientifica e culturale, i brevetti, le attività conto terzi e i progetti di ricerca vinti in bandi competitivi, gli spin-off, le attività extra moenia collegate all'attività di ricerca;
- b) La valorizzazione strategica della terza missione, ovvero l'insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione diretta con la società, mediante l'innovazione e la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, è conseguentemente un obiettivo strategico dell'Ateneo;
- c) Il D.Lgs 517/1999 nonché il Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e Università di Padova disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale, dettano norme relativi ai diritti e ai doveri del personale universitario equiparato inserito in convenzione con il SSR;
- d) L'Anac, con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, ha provveduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e il MIUR ha conseguentemente approvato un "atto di indirizzo" avente ad oggetto l'aggiornamento del PNA – sezione Università;
- e) l'Università, con Decreto Rettorale repertorio n. 4015/2017, prot. n. 395342, come successivamente modificato con Decreto Rettorale rep. 2711/2019 prot. n. 337467, ha emanato il *"Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni"*;
- f) il suddetto regolamento, all'articolo 2, comma 8, prevede che *"Ai professori e ai ricercatori che svolgono funzioni assistenziali si applicano le disposizioni vigenti in materia di rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale"*, mentre l'articolo 3, comma 6, recita che *"Con riferimento ai professori e ai ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nell'Ente sanitario di riferimento e nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive convenzioni"*;
- g) è condivisa la necessità di individuare modalità operative che, nel rispetto di un percorso snello e senza aggravio burocratico per il personale docente e ricercatore interessato, consentano una preventiva valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario nazionale in relazione all'incarico esterno richiesto, per ragioni correlate all'ambito assistenziale;
- h) Ente ed Università hanno già definito e posto in essere strumenti ritenuti idonei per garantire l'adempimento degli obblighi sulla trasparenza riguardanti il personale docente in convenzione, titolare di incarico di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice;
- i) Ente e Università convengono sull'opportunità di regolamentare e sistematizzare in un unico accordo sia le modalità operative di cui al precedente punto g), anche al fine di rendere la disciplina complessiva chiara ed inequivoca, sia nei rapporti tra le due Istituzioni, sia rispetto ai professori e ai ricercatori universitari in convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti così come rappresentate

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente accordo disciplina le modalità di verifica delle situazioni di conflitto di interesse relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori integrati in assistenza presso l'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 8 e dell'art. 3, comma 6 del "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni", d'ora in poi denominato "Regolamento Universitario". In particolare l'accordo definisce le modalità operative da seguirsi nel caso di incarichi esterni richiesti da professori e ricercatori universitari in convenzione.

### **Art. 3 - Incarichi esterni**

Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall'attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR.

Sono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento:

- le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale;
- le attività che arrechino danno all'immagine e alla reputazione dell'Ente e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l'adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione.

Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi:

- tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per l'Ente.

### **Richieste preventive di incarico esterno ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Universitario**

Il docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di autorizzazione per incarichi esterni di cui all'art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A tal fine il docente dovrà dichiarare, all'atto della presentazione della richiesta, che dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'espletamento dell'attività come già previsto all'art. 9 del Regolamento Universitario, oltre all'insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l'insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in convenzione.

Le richieste sono contestualmente trasmesse dall'Università in via telematica all'Ente per la valutazione sull'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all'ambito di competenza dell'Ente.

Nel caso di incarichi pluriennali sarà onere del docente in convenzione comunicare tempestivamente all'Ente e all'Ateneo, per le determinazioni di rispettiva competenza, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che dovessero manifestarsi successivamente alla presentazione dell'istanza.

Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora l'Ente non fornisca alcun riscontro, la verifica dell'Ente di cui al presente articolo si intende assolta positivamente, presumendo che il mancato riscontro nel lasso di tempo indicato equivalga all'insussistenza di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all'ambito di competenza dell'Ente.

Nel caso di divergenze valutative tra l'Ateneo e l'Ente si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all'Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta.

### **Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Universitario**

Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell'Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime di convenzione, e relative – in particolare – a consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti in ogni caso con attività libero-professionali, ai sensi dell'Art. 6 del citato *Regolamento Universitario*, sono tempestivamente trasmesse, in via telematica, per conoscenza, dall'Università all'Istituto Oncologico Veneto. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all'atto della presentazione della comunicazione, oltre all'insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche anche l'insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in convenzione.

Qualora l'Ente rilevi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività istituzionali svolte in convenzione, l'Ente provvede a darne immediata comunicazione all'interessato e all'Ateneo, invitando il docente a provvedere alla cessazione dell'attività esercitata in conflitto di interesse.

Nel caso di divergenze valutative tra l'Ateneo e l'Ente si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all'Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta.

#### Attività professionali esercitate dal personale universitario a tempo definito, di cui all'Art 8 del Regolamento Universitario

Le parti prendono altresì atto che per i docenti a tempo definito che svolgono, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Ateneo, attività libero professionali extra-moenia, l'onere di verificare che non ricorrano situazioni di conflitto di incompatibilità o interesse con il SSR è posto a carico dell'Ente.

#### Attività esercitabili liberamente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Universitario

Le parti prendono atto che le attività previste dall'art. 7 del Regolamento Universitario, da parte dei docenti in convenzione, sono esercitabili liberamente, fatto salvo il rispetto degli impegni accademici e di quelli istituzionali previsti in convenzione con il SSR.

#### **Art. - 4 Norme in materia di trasparenza**

L'Università, in conformità alla previsione dell'art. 18, c. 1 d.lgs 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei nominativi del personale docente convenzionato che, previa autorizzazione, ha svolto incarichi presso l'Università e/o presso altre amministrazioni pubbliche e/o ditte-società private, con l'indicazione della durata dell'incarico e del compenso. L'Ente consulterà tale elenco tramite link alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Università. In ogni caso, l'Università fornirà all'Ente, su richiesta, le informazioni circa gli incarichi esterni autorizzati al personale in regime di convenzione.

Resta inteso che l'Università e l'Ente, garantiscono l'osservanza della normativa in materia di trasparenza secondo i rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 5 - Commissione**

In caso di disaccordo sulla valutazione dei casi di incompatibilità e conflitto di interesse, nonché più in generale sull'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti si conformeranno a quanto verrà deciso da una commissione composta da tre esperti della materia, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo individuato dalla medesima di comune accordo.

#### **Art. 6 - Durata**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al 31.12.2027, da tale data l'accordo si intende prorogato fino a nuova definizione tra le parti. Resta inteso che, a partire dal 31.12.2027 ciascuna delle Parti potrà recedere unilateralmente dall'accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra parte a mezzo PEC almeno sei mesi prima della data in cui il recesso acquisterà efficacia.

#### **Art. 7 - Riferimenti operativi**

Le Unità operative di supporto amministrativo alla gestione dell'accordo sono per l'Università l'Area Affari Generali e Legali - Settore Rapporti con il Sistema Sanitario.

Per l'Ente: la U.O.C. Gestione Risorse Umane, Area Giuridica del personale.

#### **Art. 8 - Firma digitale**

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza.

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina  
(f.to digitalmente)

Università degli Studi di Padova

La Rettrice  
Prof.ssa Daniela Mapelli  
(f.to digitalmente)

